



Bruxelles, 7 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SUL SISTEMA COMUNITARIO DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti i soggetti interessati, in particolare le organizzazioni registrate nel sistema di ecogestione e audit (EMAS), le organizzazioni che intendono richiedere la registrazione EMAS, gli organi competenti, gli organismi di accreditamento e i verificatori ambientali, sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ("regolamento EMAS")⁴ non si applicherà più al Regno Unito dalla data del recesso.

Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. REGISTRAZIONI EMAS

- Dalla data del recesso l'organismo competente EMAS designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 11 del regolamento EMAS perderà il proprio stato giuridico e non potrà più svolgere i compiti previsti dal regolamento EMAS. Sarà pertanto cancellato dall'elenco degli organismi competenti EMAS sul sito web dell'Unione dedicato a EMAS e perderà il diritto di accesso alla banca dati del registro EMAS.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

- Dalla data del recesso le registrazioni EMAS effettuate dall'organismo competente EMAS designato dal Regno Unito non saranno più valide e le organizzazioni non potranno più usare il logo EMAS⁵.

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS prevede la possibilità di registrare organizzazioni situate al di fuori dell'Unione europea (registrazione EMAS mondiale)⁶: dalla data del recesso le organizzazioni con sede nel Regno Unito dovranno presentare domanda di registrazione EMAS mondiale presso un organismo competente EMAS dell'Unione a 27 ovvero trasferire la registrazione dall'organismo competente EMAS del Regno Unito ad un organismo competente EMAS dell'Unione a27, in base ad un accordo contrattuale tra l'organizzazione registrata EMAS, l'organismo competente EMAS del Regno Unito e uno degli organismi competenti EMAS dell'Unione a 27.

Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento EMAS consente alle organizzazioni con sede nell'Unione a 27 di presentare un'unica domanda di registrazione cumulativa⁷ per i siti ubicati in paesi terzi.

2. VERIFICATORI AMBIENTALI EMAS

- Dalla data del recesso l'organismo di accreditamento EMAS designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 28 del regolamento EMAS perderà il proprio stato giuridico e non potrà più svolgere i compiti previsti dal regolamento EMAS. Sarà pertanto cancellato dall'elenco degli organismi di accreditamento e di abilitazione pubblicato sul sito web dell'Unione dedicato a EMAS.
- Dalla data del recesso i verificatori ambientali EMAS accreditati dall'organismo di accreditamento EMAS del Regno Unito a norma degli articoli 20 e 21 del regolamento EMAS perderanno il proprio stato giuridico e non potranno svolgere i compiti di cui al regolamento EMAS.

Il sito web della Commissione sul sistema [EMAS](#) fornisce informazioni generali riguardanti la procedura di registrazione EMAS e gli organismi competenti EMAS. Se necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

⁵ Articolo 10 e articolo 35, paragrafo 2, del regolamento EMAS.

⁶ La domanda può essere introdotta solo presso un organismo competente EMAS dell'Unione a 27 incaricato dallo Stato membro di provvedere alla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori dell'Unione (articolo 11, paragrafo 1, del regolamento EMAS). Attualmente offrono la registrazione EMAS mondiale i seguenti Stati membri: Finlandia, Germania, Spagna, Italia, Danimarca, Austria, Belgio e Portogallo. Inoltre, i verificatori ambientali che effettuano la verifica e la convalida del sistema di gestione ambientale dell'organizzazione devono essere accreditati o abilitati nello Stato membro in cui l'organizzazione presenta la domanda di registrazione. (Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento EMAS).

⁷ L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento EMAS prescrive a tal fine che i) la sede principale o il centro direttivo dell'organizzazione designato ai fini della registrazione cumulativa sia ubicato uno Stato membro dell'Unione a 27 e ii) la domanda di registrazione cumulativa sia presentata all'organismo competente di tale Stato membro.

Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente